



Comune di Porto Tolle

Provincia di Rovigo

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

SOMMARIO

Art. 1.....	3
Oggetto del regolamento.....	3
Art. 2.....	3
Presupposto dell'imposta.....	3
Art. 3.....	3
Determinazione della misura dell'imposta.....	3
Art. 4.....	4
Interventi da finanziare.....	4
Art. 5.....	4
Soggetto passivo e soggetto responsabile del pagamento.....	4
Art. 6.....	5
Esenzioni.....	5
Art. 7.....	5
Pagamento dell'imposta e riscossione coattiva.....	5
Art. 8.....	6
Obblighi dei gestori della struttura ricettiva e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi.....	6
Art. 9.....	7
Controllo e accertamento dell'imposta.....	7
Art. 10.....	7
Sanzioni.....	7
Art. 11.....	8
Interessi.....	8
Art. 12.....	8
Rimborsi.....	8
Art. 13.....	8
Contenzioso.....	8
Art. 14.....	8
Funzionario Responsabile dell'imposta.....	8
Art. 15.....	8
Pubblicità del regolamento e degli atti.....	8
Art. 16.....	8
Entrata in vigore.....	8

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n° 446 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 14.3.2011 n° 23 come modificato dall'art. 180 comma 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, il responsabile del pagamento dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art. 2
Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta – determinata nella misura stabilita dai successivi articoli – è il pernottamento in strutture ricettive presenti nel territorio comunale di Porto Tolle nel periodo dal 01 maggio al 15 settembre.
2. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive di qualunque tipo, ubicate nel territorio del Comune di Porto Tolle, fino a un massimo di n. 15 pernottamenti consecutivi.
3. L'imposta è dovuta anche per le locazioni brevi di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 e s.m.i.
4. Per strutture ricettive si intendono:
 - a) tutte le strutture alberghiere, all'aperto e strutture ricettive complementari come definite dalla Legge Regionale del Veneto 18.06.2013 n° 11 (Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto), quali: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, campeggi di transito, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività o saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, marina resort, strutture di turismo rurale ubicate nel territorio del Comune di Porto Tolle.
 - b) Le locazioni turistiche come disciplinate dall'art.27 bis L.R. n. 11/2013 (D.G.R. n. 419/2015).
5. L'imposta di soggiorno è comunque dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento del soggetto passivo, anche qualora la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa regionale.

Art. 3
Determinazione della misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definite dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. Qualora la struttura non trovi esplicita classificazione all'interno della normativa regionale, si applica la regola dell'analogia.
3. L'imposta è dovuta per i pernottamenti che avvengono dal 1 maggio al 15 settembre dell'anno di applicazione nel limite massimo di n. 15 pernottamenti consecutivi.

4. Ai fini dell'applicazione dell'imposta resta valida la soglia massima dei dieci pernottamenti consecutivi anche quando il soggiorno sia effettuato presso due o più strutture ricettive. In tal caso è onere del soggiornante consegnare al gestore della nuova struttura ricettiva la ricevuta attestante l'eventuale già avvenuta corresponsione dell'imposta di soggiorno per pernottamenti precedenti.
5. Ai fini del versamento non è previsto importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.
6. Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla legge. Le suddette misure rimangono in vigore fino ad una loro diversa determinazione da parte della Giunta Comunale.

Art. 4 **Interventi da finanziare**

Nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 4 del D.lgs. n. 23/2011, l'elenco degli interventi finanziati con l'imposta di soggiorno sarà parte integrante del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.

Art. 5 **Soggetto passivo e soggetto responsabile del pagamento**

1. Il soggetto passivo dell'imposta di soggiorno è la persona fisica che, non residente nel Comune di Porto Tolle, pernotta nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2; il soggetto passivo è tenuto a versare l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale è ospitato.
2. E' assimilato al residente e, pertanto, escluso dall'imposta il personale dipendente, in forma diretta o tramite agenzia di lavoro interinale, del gestore della struttura ricettiva situata nel Comune di Porto Tolle che svolge attività lavorativa nella medesima. Rientrano nella fattispecie i lavoratori che presentano altra forma contrattuale che comprovi il rapporto di lavoro con la struttura ricettiva situata nel territorio comunale.
3. I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta, provvedono al relativo incasso, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al comune di Porto Tolle.
4. Ai sensi del comma 1-ter dell'art. 4 del D.lgs. n. 23/2011, come modificato dall'art. 180 del D.L. n. 34 del 19.05.2020, convertito in Legge n. 77/2020, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.
5. Ai sensi del comma 5-ter del D.L. 50/2017, come modificato dal D.L. n. 34 del 19.05.2020, convertito in Legge n. 77/2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 23/2011, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

Art. 6 **Esenzioni**

1. Sono esentati dal pagamento:
 - a) i minori fino al compimento del dodicesimo anno d'età;
 - b) il personale appartenente alla Polizia di Stato e locale, alle altre forze armate, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornino per esigenze di servizio;
 - c) coloro che alloggiano nelle strutture ricettive per far fronte a iniziative a gestione diretta del Comune per finalità strettamente istituzionali, turistiche e sociali, nel caso in cui il soggiorno sia a carico del Comune;
 - d) i volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in paese, in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali.
 - e) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati ed i singoli componenti degli stessi. Ai fini della presente esenzione, per gruppo organizzativo si intende il gruppo composto da almeno 20 persone con viaggio organizzato mediante pacchetto turistico predisposto da organizzatore professionale con unica prenotazione e che alloggia nella medesima struttura ricettiva, salvo circostanze eccezionali che giustifichino il ricorso a diverse strutture.
 - f) i portatori di handicap con percentuali di invalidità riconosciute dalle autorità sanitarie competenti in materia, le cui predette condizioni risultino certificate ai sensi della vigente normativa regionale e/o nazionale del paese di provenienza, ed il loro accompagnatore;
 - g) tutti coloro che soggiornano dal 16 settembre al 30 aprile.
2. L'applicazione dell'esenzione di cui alle precedenti lettere b), c), f), è subordinata alla consegna da parte dell'interessato al gestore della struttura ricettiva, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa in base al DPR n. 445/2000 e ss.mm.
3. Le esenzioni previste dal comma 1, devono essere indicate nella comunicazione prevista dal successivo art. 7
4. L'esenzione prevista dalla lettera g) a favore dei gruppi è subordinata alla compilazione di apposito modulo che riporta i nominativi delle persone del gruppo che beneficiano dell'esenzione, il periodo di soggiorno e l'organizzatore.

Art. 7 **Pagamento dell'imposta e riscossione coattiva**

1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato dal soggetto passivo entro il termine del soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel canone della locazione

breve, deve richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno contestualmente all'incasso del corrispettivo del soggiorno e rilasciare apposita quietanza, tramite le seguenti modalità alternative:

- a) registrazione del pagamento in fattura/ricevuta (indicando la seguente causale: "assolta imposta di soggiorno per euro fuori campo applicazione IVA");
- b) utilizzo di bolletta prodotta dal sistema telematico comunale per la gestione dell'imposta;
- c) utilizzo di apposito bollettario cartaceo.

Art. 8

Obblighi dei gestori della struttura ricettiva e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi

1. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, è tenuto ad: agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, a versare ed a rendicontare al Comune il relativo incasso. In caso di mancato versamento da parte del contribuente il gestore ovvero il percettore del canone di locazione è tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.
2. A tal fine i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi:
 - a) Essere accreditato al sistema informativo comunale per la gestione dell'imposta di soggiorno del Comune di Porto Tolle e, pertanto, registrare le proprie strutture, in concomitanza con l'inizio dell'attività, richiedendo le credenziali di accesso al portale. Analogamente devono essere comunicate eventuali variazioni significative ai fini della gestione dell'imposta (quali subentri, cambio di gestore/dichiaranti, classificazione della struttura).
 - b) Richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante e rilasciare la relativa quietanza nel rispetto delle modalità indicate nell'art. 7;
 - c) Presentare, mediante il canale telematico di cui alla lettera a), entro il 15 del mese successivo, la comunicazione periodica contenente le informazioni relative all'imposta incassata nel mese precedente, su moduli predisposti dal Comune;
 - d) Versare al Comune, entro il medesimo termine di cui al comma c), l'imposta di soggiorno riscossa nel mese precedente e oggetto di comunicazione periodica con le modalità di cui al successivo comma e). Il termine di versamento definito dalla presente lettera, rappresenta la scadenza ai fini dell'adempimento e dell'applicazione della sanzione per omesso versamento;
 - e) Il versamento deve avvenire con le seguenti modalità:
 - 1) Delega di pagamento modello F24;
 - 2) Mediante bonifico bancario sul conto di tesoreria comunale;
 - 3) Tramite il nodo dei pagamenti PAGO PA;
 - 4) Altre forme di pagamento attivate dall'Amministrazione comunale;

- f) informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno, istituendo a tal fine appositi spazi nella struttura e sui canali utilizzati dalla struttura per pubblicizzarsi, compresi tutti i siti web e portali/piattaforme online.
- g) trasmettere al Comune di Porto Tolle – per ciascuna struttura gestita - la dichiarazione annuale, cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ovvero, nelle more dell'emanazione del provvedimento, secondo la modulistica definita dal Comune.
- h) conservare per cinque anni le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno al fine di rendere possibili i controlli tributari da parte del Comune.
- i) esibire e rilasciare documenti comprovanti la dichiarazione resa, le modalità d'imposta applicata e i versamenti effettuati al Comune.

Art. 9

Controllo e accertamento dell'imposta

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 e 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, comma 792 in materia di accertamento esecutivo.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - a) invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Art. 10

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno rispetto alla scadenza indicata nell'art. 8, comma 2, si applica al responsabile del pagamento, di cui all'art. 5, commi 4 e 5, la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione si applica al responsabile del pagamento, di cui all'art. 5, commi 4 e 5, la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

Art. 11
Interessi

1. Sulle somme parzialmente versate o versate tardivamente si applicano gli interessi nella misura stabilita dall'art. 43 del regolamento generale delle entrate tributarie ed extra tributarie, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 31 del 26.8.2020.
2. Interessi nella stessa misura spettano nei casi di rimborso di cui comma 2 del successivo art. 11.

Art. 12
Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero di quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro dodici.

Art. 13
Contenzioso

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per l'ambito territoriale di Rovigo.

Art. 14
Funzionario Responsabile dell'imposta

Il Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno è designato con delibera della Giunta Comunale e provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 15
Pubblicità del regolamento e degli atti

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, c.1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 16
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dal **1° Gennaio 2021**. Da tale data cessano di avere efficacia tutte le disposizioni contenute nel Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 31.03.2014 e successive modifiche ed integrazioni